

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2020, n. 212

Accettazione proposte transattive: 1) (cont. 555/19/CS) B.R./Regione Puglia - Tribunale Civile di Bari Sezione Lavoro - (R.G. 6204/19); 2) (cont.512/19/CS) M.P. / Regione Puglia Tribunale Civile di Bari Sezione Lavoro - (R.G. 6203/19).

L'Assessore al Bilancio, AA. GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Programmazione, Controlli e Archivi, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

Premesso che,

- A seguito di ricorso ex art. 414 c.p.c. (R.G. 6204/19) presentato dal sig. B.R., il Tribunale Civile di Bari – sez. lavoro con sentenza n. 3612/18, sebbene in accoglimento parziale della sua domanda introduttiva, riconosceva al ricorrente il diritto ad essere inquadrato nel superiore livello 1 – area 1 del CCNL per operai agricoli e florovivaisti del 10.07.2002 e del CCPL di Bari del 28.02.2005 con decorrenza dal 04.04.2006 al 31.05.2010, con conseguente condanna della Regione al suddetto inquadramento e al pagamento delle corrispondenti differenze salariali, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al pagamento delle spese legali.
- Analogo contenzioso instaurava il sig. M.P. dinanzi al Tribunale di Bari sezione lavoro (R.G. 6204/19) che all'esito del giudizio, con sentenza n. 3612/18, in accoglimento parziale della sua domanda riconosceva al ricorrente il diritto ad essere inquadrato nel superiore livello 1 – area 1 del CCNL per operai agricoli e florovivaisti del 10.07.2002 e del CCPL di Bari del 28.02.2005 con decorrenza dal 04.04.2006 al 31.05.2010, con conseguente condanna della Regione al suddetto inquadramento e al pagamento delle corrispondenti differenze salariali, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al pagamento delle spese legali.
- A seguito delle suddette pronunce, entrambi i ricorrenti procedevano ad incardinare i giudizi in esame finalizzati solo alla quantificazione delle differenze retributive loro riconosciute.
- In realtà, la materia involgente detti contenziosi è stata già più volte oggetto di transazioni giudiziali sia in quanto cause di mera quantificazione destinate a monetizzare diritti ormai cristallizzati sia per la palese antieconomicità dei medesimi in termini di attività, tempo e costi aggiuntivi a carico dell'Amministrazione. Per tale ragione si rappresentava all'Avvocatura Regionale l'eventuale possibilità di chiudere gli stessi transattivamente (15.10.2019 prot. 20880).
- Nelle more dei suddetti giudizi, infatti, il legale di entrambi i ricorrenti, con pec 25.10.19, avanzava una doppia proposta transattiva proponendo a fronte della rinuncia ai medesimi giudizi:
 - per il sig. B.R., il pagamento di € 3.829,96 quali differenze retributive, oltre accessori quantificati in € 1.055,00; € 296,13 quale differenza sul t.f.r., con rinuncia agli interessi e alla rivalutazione monetaria;
 - per il sig. M.P., il pagamento di € 3.838,88 quali differenze retributive, oltre accessori quantificati in € 1.060,00; € 295,04 quale differenza sul t.f.r., con rinuncia agli interessi e alla rivalutazione monetaria;
 - nonché un contributo complessivo per le spese pari ad € 1.100,00, oltre accessori di legge per entrambi i giudizi.

La suddetta proposta veniva trasmessa alla Sezione per il tramite dell'Avvocatura regionale.

- La proposta in esame, come sopra accennato, richiamava una serie di precedenti fattispecie ad essa identiche, per le quali l'Avvocatura Regionale aveva già espresso parere favorevole alla chiusura bonaria ed alle quali erano seguite apposite delibere di Giunta Regionale nn. 357, 358, 359 del 21.03.2017, nn. 1855, 1856 e 1857 del 14.10.2019 di approvazione delle corrispondenti transazioni con chiusura di svariati ed antieconomici contenziosi.
- In effetti, tenuto conto di quanto espresso nelle sentenze di primo grado e dell'ormai stigmatizzato diritto all'inquadramento superiore e alle corrispondenti somme a titolo di differenze retributive alle quali la Regione era stata già condannata, visto anche il parere espresso dall'Avvocatura Regionale si è ritenuto opportuno evitare di proseguire tali inutili e dispendiosi giudizi aventi, non solo, il rischio di una corposa condanna alle spese legali ma probabilmente anche alle spese di c.t.u..

- Conseguentemente, con nota prot. 26220 del 19.12.2019 l'Amministrazione, accettava, in linea con le precedenti transazioni, la proposta così come sopra descritta in cambio della rinuncia da parte del ricorrente ai giudizi in corso, senza null'altro a pretendere.

Ritenuto

pertanto, le proposte convenienti trattandosi di pretese economiche siccome quantificate congrue rispetto alle tabelle retributive applicabili *ratione temporis*.

Considerate

le proposte, altresì, convenienti ed opportune in considerazione sia dei già riconosciuti diritti all'inquadramento superiore e alla corresponsione delle differenze retributive, sia per il contributo relativo alle spese legali quantificato in € 1.100,00 per entrambi per il sostanziale dimezzamento delle spese processuali, posto che in base al D.M. 55/2014, per gli scaglioni di valore riferiti alla sorte capitale supra indicata, discenderebbe una condanna agli oneri processuali superiore a € 2.000,00; nonché, per il rischio di un ulteriore condanna in caso di nomina di consulente d'ufficio.

Valutato

altresì, che il riconoscimento e la conseguente corresponsione degli importi a titolo di differenze retributive relativi a periodi di tempo risalenti, presenta la problematica dell'impossibilità del versamento dei corrispondenti contributi previdenziali da parte dell'Amministrazione, ex datore di lavoro, a causa dell'intervenuta prescrizione.

Al riguardo si rappresenta che la data di scadenza del termine per effettuare il versamento dei contributi corrisponde al giorno 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce; da detta data decorre il termine di prescrizione quinquennale.

Conseguentemente i contributi previdenziali dovuti su differenze stipendiali riconosciute in base a sentenza e/o transazione risultano tutti prescritti.

Nello specifico, infatti, trattasi di differenze retributive riferite ad anni antecedenti il 2010 (data di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali presso cui detti operai sono transitati), in riferimento alle quali l'Amministrazione è impossibilitata al versamento dei suddetti contributi, dichiarati dall'INPS irricevibili.

Alternativamente, la L. 335/1995, al fine di consentire al datore di lavoro di poter adempiere, prevede la costituzione di rendita vitalizia reversibile per contributi omessi e caduti in prescrizione (art. 13 legge 12 agosto 1961, n. 1338) che verrà dalla scrivente attivata dopo il pagamento delle somme oggetto di transazione; somme sulle quali pertanto non verranno operate le trattenute a titolo di contributi, in quanto il datore di lavoro può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo, mentre in caso contrario, come nella presente fattispecie di contributi caduti in prescrizione, il credito retributivo va calcolato al lordo della quota contributiva (cfr. da ultimo Cass. 31.10.2017, n. 25956).

Considerato che

l'accettazione della proposta transattiva viene effettuata al solo fine di evitare l'alea del giudizio e che la validità ed efficacia della presente transazione è subordinata alla valutazione ed approvazione da parte della Giunta regionale.

Preso atto

del parere favorevole espresso dall'Avvocatura regionale ex L.R. n.18/2006 art. 4 c. 3 lett. c), in merito alla chiusura bonaria del presente contenzioso (05.02.2020 - prot. 2724 del 06.02.2020).

Viste

le Delibere di Giunta Regionale nn. 357, 358, 359 del 21.03.2017, n. 1234 del 28.07.2017, n. 1961 del 29.11.2017, n. 740 del 15.05.2018, n. 859 del 15.05.2019, nonché le nn. 1855, 1856 e 1857 del 14.10.2019 con cui si è provveduto ad autorizzare l'accettazione di proposte transattive in materie analoghe a quella dinanzi descritta, consentendo la chiusura bonaria di svariati giudizi, con notevole risparmio di spesa sia in termini di sorte capitale che di spese legali.

Viste

- la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”
- la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

Visto inoltre che

- l’operazione contabile che si propone assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545 e alla DGR 94 del 04/02/2020.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata complessivamente in €12.378,89= trova la seguente copertura finanziaria:

- € 8.260,01 per differenze retributive, TFR, alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 131091 ‘*Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze Lr. 15/94 - oneri da contenzioso*’ C.R.A. 66.6” P.D.C.F. 1.10.05.04;
- € 651,85 per IRAP alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo 904003 ‘*Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – IRAP*’ C.R.A. 66.6. – P.D.C.F. 1.02.01.01;
- € 2.115,00 per interessi legali alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 sul capitolo 1315 “*Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi*”,
- € 1.352,03 a titolo di spese legali (compresi accessori di legge e rit. di acconto) da imputare al capitolo 1317 “*Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali*” avv. L. G..

Dare mandato alla Dirigente del Servizio Programmazione Controlli e Archivi di procedere con proprio atto, nel corrente esercizio finanziario all’impegno e contestuale liquidazione della predetta somma di €12.378,89= da corrispondere, a seguito della transazione, a saldo e stralcio, delle controversie in oggetto pendenti dinanzi il Tribunale di Bari Sez. Lav. e così suddivisa: € 5.506,64 in favore del sig. B.R. (cont. 555/19/CS -R.G. 6204/19), € 5.520,22 in favore del sig. M.P. (cont. 512/19/CS- R.G. 6203/19) ed € 1.352,03 in favore del legale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 lett. k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di condividere le premesse esplicitate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate richiamate;
2. di accettare entrambe le proposte transattive formulate dalla controparte tese alla definizione a saldo e stralcio delle controversie pendenti dinanzi il Tribunale di Bari Sezione Lavoro, iscritte al n.

- 6204/19 R.G. (cont. 511/19/CS) e al n. 6203/19 R.G. (cont. 512/19/CS) nei termini e alle condizioni di cui in narrativa, ritenendole opportune e convenienti per l'Amministrazione regionale;
3. di dare incarico alla Dirigente del Servizio Programmazione Controlli e Archivi di adottare i consequenziali provvedimenti di competenza, ivi compreso l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle correlative somme nei confronti dei sigg.ri B.R. e M.P. a titolo di differenze stipendiali nonché del legale costituito avv. L. G., a titolo di contributo spese nei termini indicati nell'accordo transattivo descritto;
 4. di notificare il presente provvedimento all'Avvocatura regionale e, segnatamente, all'avv. Carmen Cassano per i consequenziali adempimenti;
 5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, al legale dei ricorrenti;
 6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La responsabile P.O. "Contenzioso Amministrativo" (Anna D'Eri)

La Dirigente ad interim "Servizio Programmazione, Controlli e Archivi" (Anna De Domizio)

La Dirigente della "Sezione Demanio e Patrimonio" (Costanza Moreo)

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni.

IL DIRETTORE di Dipartimento "Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione" (Angelosante Albanese)

L'ASSESSORE "Bilancio, AA. GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale" (Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere le premesse esplicitate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate richiamate;
2. di accettare entrambe le proposte transattive formulate dalla controparte tese alla definizione a saldo e stralcio delle controversie pendenti dinanzi il Tribunale di Bari Sezione Lavoro, iscritte al n. 6204/19 R.G. (cont. 511/19/CS) e al n. 6203/19 R.G. (cont. 512/19/CS) nei termini e alle condizioni di cui in narrativa, ritenendole opportune e convenienti per l'Amministrazione regionale;
3. di dare incarico alla Dirigente del Servizio Programmazione Controlli e Archivi di adottare i consequenziali provvedimenti di competenza, ivi compreso l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle correlative somme nei confronti dei sigg.ri B.R. e M.P. a titolo di differenze stipendiali nonché del legale costituito avv. L. G., a titolo di contributo spese nei termini indicati nell'accordo transattivo descritto;
4. di notificare il presente provvedimento all'Avvocatura regionale e, segnatamente, all'avv. Carmen Cassano per i consequenziali adempimenti;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio, al legale dei ricorrenti;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)

Si esprime: **PARERE POSITIVO**
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all'esame della Giunta Regionale.

Bari, 20/02/2020

LA DIRIGENTE

- D.ssa Regina STOLFA -